



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[1713] Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci (RM). DM 236 del 8/08/2013, così come modificato dal D.M. n. 304 del 11/12/2014
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza prescrizioni A) nn. 3, 5, 6, 8, 20. Progetti 1, 2, 13, 16, 19 – stralcio “Primo”
<i>ID Fascicolo</i>	2796
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 2424 del 9/06/2017 Parere CTVIA n. 2632 del 9/02/2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 27/02/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 28/02/2018

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO**, in particolare, il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

**CONSIDERATO** che il disposto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che modifica l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, trova applicazione anche per i provvedimenti adottati secondo la normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo Decreto;

**CONSIDERATO** che, in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

**VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 161/2012;

**VISTO** in particolare l’art. 27 del sopracitato D.P.R. 120/2017, che prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni*”;

**VISTO** il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al “*Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci*”, presentato da ENAC;

**VISTO** il D.M. n. 304 del 11 dicembre 2014, che ha parzialmente modificato il quadro prescrittivo del D.M. n. 236 del 8 agosto 2013;

**VISTE** in particolare le prescrizioni di cui alla lettera A) nn. 3, 5, 6, 8 e 20 del citato D.M. n. 236 del 8 agosto 2013, alla cui verifica di ottemperanza deve provvedere il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** la nota n. 76116 del 16 luglio 2014, acquisita al prot. DVA-2014-23949 del 21 luglio 2014, con cui ENAC ha presentato istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle citate prescrizioni lett. A) nn. 3, 5, 6, 8 e 20, relativamente alle opere di cui ai progetti di stralcio "Primo" seguenti:

- Riqualifica "Delta" runway strip 16C/34C (progetto 16),
- Riqualifica pista 3 e 16C/34C (progetto 13),
- Hub Est – Piazzali 200 (progetto 19),
- Isola Seram e nuovo varco doganale (progetto1),
- Piazzale ovest – Demolizioni e prima fase (progetto 2);

**VISTA** la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell'istanza e le successive integrazioni trasmesse nel corso dell'istruttoria tecnica;

**VISTA** la nota prot. DVA-2014-24909 del 28 luglio 2014 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2424 del 9 giugno 2017, prot. n. 14260/DVA del 19 giugno 2017, costituito da n. 41 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che nel suddetto parere n. 2424 del 9 giugno 2017, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto, per la prescrizione lett. A) n. 3c, che:

- a) *“le condizioni poste dalla prescrizione A3 lettera c) del DEC/VIA n.236 del 08/08/2013 non sono allo stato ottemperate.*
- b) *il proponente, per le motivazioni richiamate nella parte propositiva ed in riferimento alle valutazioni contenute ai capitoli 3.1 e 6.7 del parere n.2404 del 19/05/2017 sul “Piano di Utilizzo – Documento programmatico ai sensi del DM 161/12”, per gli interventi relative alla riqualifica Pista 3 e 16C/34C (progetto 13), ai Piazzali 200 relativi all'Hub Est (progetto 19a), all'Isola SERAM e nuovo varco doganale (progetto 1) ed al Piazzale Ovest - Demolizioni e 1^ Fase (progetto2), dovrà presentare:*
  - *istanza di autorizzazione al MATTM ai sensi dell'art.5 del DM 161/2012 per i progetti nn 13, 19 a, 1 e 2 fornendo la relativa documentazione predisposta ai sensi dell'allegato 5 del DM citato;*
  - *istanza di autorizzazione al MATTM per la gestione dei suoli non contaminati ai sensi dell'art.185 del D.Lgs.152/2006 per il progetto 16 aggiornando la “Relazione tecniche di cantierizzazione” di riferimento ai singoli interventi . In particolare dovrà essere previsto che lo scavo sia riutilizzato esclusivamente ai fini di costruzione dell'opera nello stesso sito in cui è stato scavato e che le eccedenze non possono essere destinate a “siti di deposito intermedio” denominati T1 e T2 ubicati in prossimità del Canale delle Vergini, ma potranno essere gestiti ai sensi dell'art.184 – ter, con apposita procedura autorizzata dall'ente competente e con il controllo ARPAL”;*

**VISTA** la nota prot. 16917/DVA del 17 luglio 2017, con cui la Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione Tecnica VIA/VAS chiarimenti in merito ad alcuni aspetti del citato parere n. 2424 del 9 giugno 2017;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2632 del 9 febbraio 2018, prot. n. 3497/DVA del 9 febbraio 2018, costituito da n. 8 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che con il suddetto parere n. 2632 del 9 febbraio 2018, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha fornito i chiarimenti richiesti;

**PRESO ATTO** che la prescrizione lett. A) n. 3b, non essendo applicabile all'intervento in esame, non è oggetto del presente provvedimento,

## DETERMINA

con riferimento al Decreto di compatibilità ambientale n. 236 del 8 agosto 2013, relativo al "Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci" - interventi di cui ai Progetti X, Y e 27 di stralcio "Primo":

- prescrizione 3c: non ottemperata.
- prescrizioni 3a, 3d, 3e, 3f: ottemperate con le seguenti condizioni:
  - il sistema di archiviazione dei dati di monitoraggio dovrà essere implementato con una sezione dedicata alla fase di costruzione per tutti gli interventi relativi al progetto di completamento dell'aeroporto di Fiumicino Sud e che in essa, intervento per intervento, siano riportati gli elementi conoscitivi relativi alle attività svolte che hanno ripercussioni sulla tutela ambientale e i riscontri alle indicazioni dettate dalle verifiche di ottemperanza;
  - il sistema di archiviazione dati della fase di costruzione dovrà riguardare anche i siti di approvvigionamento e pertanto dovrà contenere la denominazione dei siti di cava e i relativi quantitativi realmente movimentati; analogamente dovrà essere indicato il sito di discarica in cui saranno eventualmente smaltite le terre scavate che risultano residuali delle lavorazioni e i relativi quantitativi;
  - qualora in sede di attuazione venissero assunte ottimizzazioni alle attività previste dal progetto esecutivo, dette modifiche dovranno essere comunicate mediante l'implementazione del sistema di archiviazione dei dati di costruzione, dando conto dell'ottimizzazione ambientale conseguita;
- prescrizioni 5, 6, 8, 20: ottemperate.

Entro 60 gg dalla notifica del presente atto e comunque prima dell'approvazione del progetto esecutivo, il proponente dovrà provvedere a trasmettere la documentazione ai fini dell'ottemperanza della prescrizione 3c.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)